

X
« INEPTIAE IURISCONSULTORUM »

ANTONIO GUARINO

1. — L'arco semantico del termine *ineptia* (*ineptiae*) non è molto vasto né vario. La derivazione da *in* privativo e *aptus* è troppo evidente e immediata perché a sua volta il senso della parola possa troppo allontanarsi dal valore negativo del non attagliato, dello sproporzionato, dell'inopportuno. Come *ineptus*, preso in assoluto, cioè senza termine di riferimento, è l'incapace, il disadatto, il buono a poco, nella più benevola delle ipotesi quel che si dice il pignolo, così *ineptiae* sono le chiacchiere oziose, le frivolezze, le grullerie e, nella più accomodante delle ipotesi, le sottigliezze, le sofisticherie, le pedanterie erudite.

Torna utile al proposito Svetonio, quello dei 'Dodici Cesari', quando si confronti ciò ch'egli scrive del suo ammiratissimo Augusto con ciò ch'egli narra dell'assai meno stimato Tiberio. Augusto si attenne ad uno stile di eloquenza elegante e temperato, evitando i concetti futili e la ricercatezza artificiosa¹, Tiberio predilesse il lato favoloso delle storie immergendovisi sino alle minuzie ed alle ridicolaggini².

Futilità e sottigliezze. Ecco, dunque, i due rami, a dir così i due *cognomina*, del '*nomen*' *ineptiae*, quali si desumono dall'attento Svetonio.

2. — Tutti sanno che le *ineptiae*, nel significato di giochi verbali o facezie, furono molto coltivate nell'antichità classica, e in particolare nell'antichità romana. Il più recente studioso del genere, o più precisamente del sotto-genere letterario, Quintino Cataudella³, non si limita a darci una ricca raccolta di più o meno argute facezie antiche, ma traccia un quadro illuminante del gusto degli antichi per le battute e

* A Francesco De Martino, nella ricorrenza del suo compleanno.

¹ Suet. *Aug.* 86.1: *vitatis sententiarum ineptiis atque concinnitate.* ² Suet. *Tib.* 70.3: *usque ad ineptias atque derisum.* ³ *La facezia in Grecia e a Roma* (1971)

per l'umorismo, nonché della letteratura che al tema fu in vario tempo dedicata.

Di questa letteratura ci resta, di monografico, il *Philógelos*, l'« amico del riso », da attribuirsi, nella sua ultima versione (quella giunta in nostre mani), al quinto secolo dell'era volgare. Ma non può tralasciarsi la menzione di altre due opere, in latino queste e non in greco, di cui purtroppo abbiamo solo notizia: il *de urbanitate* di Domizio Marso⁴ e i *libelli ineptiarum sive iocorum* di Caio Melisso⁵.

L'*urbanitas*, stando a Quintiliano che ce ne parla⁶, è la dote dell'uomo di mondo, il quale sa sempre dire la sua 'con brio e con garbo' (*ridicule commodeque*) anche quando, si badi, la battuta non sia giocosa (*iocosa*) e non sia nemmeno così e così (*media*), ma sia assolutamente seria e persino offensiva (di *genus contumeliosum*). Marso dovette trattarne in modo veramente esauriente, e non senza abbondanza di esempi pratici, per spingere Quintiliano a definirlo *homo eruditissimus*.

Meno dottrinario e sistematico di Marso fu invece (od è da supporre che fu) lo spoletino Melisso, non tanto studioso di *urbanitas*, quanto uomo di società in carne ed ossa, cui si attribuisce l'introduzione in Roma, al posto della popolarisca e tradizionale *fabula togata*, di una sorta di commedia 'borghese' avanti lettera, la *fabula trabeata*, di cui era protagonista il mondo dei benestanti cavalieri, rivestiti, come si sa, dell'onorifica *trabea* a strisce di porpora⁷. Sarebbe interessante conoscere qualche commedia del gaio Melisso, non fosse altro per vedere se vi fanno apparizione il 'triangolo' (lui, lei e l'altro) e gli altri ingredienti che tanto interessavano il pubblico della 'belle époque', ma non ce ne rimane nessuna, come del resto nulla, nemmeno un brano, ci è giunto dei centocinquanta *libelli* pieni di facezie che il nostro si diede a raccogliere, evidentemente sulla base di una larga esperienza e di una compiaciuta memoria, intorno ai sessant'anni di età.

spec. XIII ss. ⁴ Quint. 6.3.102: *Domitius Marsus, qui de urbanitate diligentissime scripsit*. ⁵ Suet. *gramm.* 21: *ut ipse tradit, sexagesimum aetatis annum agens libellos ineptiarum, qui nunc iocorum inscribuntur, componere instituit absolvitque centum et quinquaginta*. ⁶ Quint. 6.3.104-108: *...urbanitas est virtus quaedam in breve dictum coacta et apta ad delectandos movendosque homines in omnem adfectum animi, maxime idonea ad resistendum vel lacessendum, prout quaeque res aut persona desiderat (104) ... urbanus homo erit, cuius multa bene dicta responsaque erunt, et qui in sermonibus, circulis, conviviis, item in contionibus, omni denique loco ridicule commodeque dicet (105) ...* La seconda definizione era improntata da Marso a Catone. *Homo eruditissimus*: Quint. *eod.* 108. ⁷ S1 Melisso: SCHANZ-

3. — Tornati, per necessità di cose, al *Philógelos* e al complemento di altri aneddoti antichi raccolti pazientemente dai moderni studiosi, una cosa è degna di nota e come tale è stata già precedentemente rilevata da altri.

Quando si tratta di mettere in berlina uno sciocco, e non viene fatto di cogliere l'occasione per ridicoleggiare nello stesso momento un Abderita o un Cumano (gente che, nell'opinione dei tempi andati, non abbondava di intelligenza), il personaggio solitamente prescelto è uno 'scolastico'. Scolastico è il tipo che ordina ad un argentiere di fargli una lucerna e, richiesto di precisare quanto grande debba essere, risponde che deve servire per otto persone; scolastico è l'altro tipo che, avendo corso pericolo di affogare, giura che non entrerà più in acqua, se prima non avrà imparato a nuotare; il padrone che tiene l'asino a digiuno per insegnargli a non mangiare, e che se lo vede stramazzone morto proprio quando ha imparato la difficile arte, è uno scolastico; l'idea di scuotere l'albero per farne cadere i passeri dai rami e poi raccogliarli è a uno scolastico che viene in mente; è uno scolastico che, incontrando un tizio cui è morto il fratello gemello, gli chiede con interesse: « Sei morto tu, o tuo fratello? »; e si potrebbe continuare a lungo.

Orbene, chi si intende per *scholastikós*? La risposta, come ben dice il Cataudella⁷, non può essere nel senso che scolastico sia *sic et simpliciter* sinonimo di imbecille, ma deve essere piuttosto nel senso che lo scolastico, alla stessa guisa dell'Abderita o del Cumano, sia un esponente della vita sociale che per deformazione caratteristica del suo stato o della sua professione finisce per comportarsi solitamente come uno stolto. E sebbene il *Philógelos* parli anche, in qualche punto, di uno scolastico medico (a un tale, che si lamenta di avere mezz'ora di vertigini dopo il sonno, consiglia di svegliarsi mezz'ora dopo), di uno scolastico sofista (le orazioni commemorative dei concittadini morti è solito prepararle, per previdenza, quando essi sono ancora in vita) e di uno scolastico che fa il maestro (a un padre che gli annuncia la morte del figlio suo allievo dice che con queste scuse si impedisce ai giovani di studiare con profitto), non vi è dubbio che lo scolastico esemplare è per il *Philógelos*, come per il linguaggio comune, essenzialmente lo studioso del diritto e in particolare il docente di codesta disciplina⁸.

Hosius, *Gesch. d. röm. Literatur* 2^a (1935) 176 s. ⁷ Cit. XXVIII s. È appena il caso di avvertire che gli aneddoti qui riferiti si trovano tutti, *passim*, nella raccolta del Cataudella. ⁸ Cfr. anche CLAUS, 'Ο σχολαστικός (1965), e F. CASSOLA,

Breve. Gratta lo scolastico parruccone degli aneddoti antichi, delle *ineptiae*, e chi esce fuori? il giureconsulto.

4. — Naturalmente, non il giureconsulto eminente, quello che si sia fatto un nome tra i contemporanei ed i posteri per l'eccezionale contributo personale dato all'evoluzione del diritto. Quello no.

Generalmente il giureconsulto di spicco si sottrae all'aneddotica umoristica oppure, se vi compare, vi figura non come vittima, ma come autore della battuta salace. Di Aulo Cascellio si narra, ad esempio, che ad un interrogante che gli diceva di voler spartire una nave argutamente rispose: 'Tu la rovinerai'⁹; e di M. Antistio Labeone si racconta, è notissimo, che, per sostenere che la mancanza dei denti non fosse un morbo tale da autorizzare la redibizione di uno schiavo, paradossalmente osservò che tutti gli uomini nascono senza denti e non perciò può sostenersi che siano ammalati¹⁰.

I *iurisconsulti*, i *iurisperiti*, gli scolastici che l'umorismo degli antichi prendeva in giro erano anonimi, erano quelli della routine, erano il ceto medio della nobile professione del giurista. Bravissima gente, generalmente preparatissima, ma sfornita di una consistente ala personale e fiduciosa piuttosto, per necessità di cose, della vasta erudizione libresca e della puntualità del metodo. Ottimi elementi, in fondo, ma pedanti, servilmente devoti ai 'precedenti' autorevoli, inclini ai ragionamenti astratti, stranamente insensibili all'evidenza immediata dei fatti, anticipatori lontani di quella scienza giuridica che i tedeschi di oggi chiamano impagabilmente *Professorenrecht*, 'diritto da professori'.

La caratteristica più evidente di questa fauna era la minuzia, la completomania, la tendenza a dividere un capello in quattro. Cicerone, che (tutta invidia) i giuristi non li può tanto vedere, definisce il giureconsulto come un leguleio cauto e sottile, sempre pronto a proclamare le azioni da esercitare in giudizio, a declamar formulari, a tender laciuoli alle sillabe¹¹, e probabilmente a questo passo ciceroniano, e ad

in *Labeo* 13 (1967) 397 ss. Il termine *scholastikós* sta ad indicare, in prima battuta, persone di tutto rispetto: persone che hanno dedicato il loro tempo alla cultura. Ma non va dimenticato che *σχολάζω* significa propriamente 'sto in ozio', nel senso di 'non mi arrabatto per vivere', e che pertanto *scholastikós* è facilmente passato, nel linguaggio comune, ad indicare lo studioso perditempo. Il Claus ben coglie, in particolare, la frequenza del termine per indicare il retore e il maestro di retorica: poiché le esercitazioni retoriche erano spesso materiate di complessi casi giuridici, si spiega, sempre nell'uso comune, il passaggio alla designazione del giurista.
⁹ Quint. 6.3.87. ¹⁰ Gell. n. A. 4.2.12. ¹¹ Cíc. *de or.* 1.236: *ita est tibi iuris consultus ipse per se nihil nisi leguleius quidam cautus et acutus, praeco actionum,*

altri consimili di altri luoghi, Alessandro Manzoni si è ispirato, nel capitolo terzo de *I promessi sposi*, per la descrizione grottesca dell'indimenticabile dottor Azecca-garbugli.

Quindi non solo pedanti, ma risibili, i giureconsulti. Si può agevolmente comprendere come il termine *ineptia*, che li coglie nella loro ridicola mania di sottigliezze, possa essere passato talvolta a rappresentare appunto tali sottigliezze giuridiche.

5. — E infatti Seneca non soggiace a rème. I giuristi del suo tempo, il primo secolo dopo Cristo, insegnavano che l'usucapione delle cose rientranti in una massa ereditaria, anche se tutte, non equivaleva ad usucapione dell'eredità, ed egli, senza indugiare nel rendersi conto del problema, esclama che queste distinzioni sono né più né meno che « *acutae ineptiae iurisconsultorum* »¹².

Dato il tono ironico, anzi quasi sprezzante, di tutto il discorso di Seneca, non è lecito tradurre '*acutae ineptiae*' con « aguzze sottilizzazioni ». Le sottilizzazioni raffinate dei giuristi sono, per Seneca, sciocchezze pesate col bilancino, minuzie di ragionamento confinanti con le scemenze, e come tali sono rimaste, purtroppo, nei secoli.

Inutile replicare a Seneca che, almeno in questo caso, egli non ha capito assolutamente nulla e che lo sciocco, presuntuoso per giunta, è solamente lui. Inutile opporgli che egli parla così perché non è informato circa la storia e le implicazioni pratiche del gravissimo tema dell'*usucapio pro herede*¹³. Inutile esclamare, con l'onesto Bachelard, che prima di pensare (e di esprimersi) bisogna studiare e che solo i filosofi pensano prima di aver studiato¹⁴. Ormai il danno è fatto. Il pregiudizio nei confronti delle istituzioni giuridiche e delle argomentazioni che le giustificano è talmente generalizzato da non potersi più contenere.

Si legga, ad esempio, il recente lessico italiano della 'lingua lussuosa' del Barosso¹⁵. Nella sua caccia ai vocaboli di lusso che, utilizzati a tempo e a luogo, vengano incontro 'all'esigenza, profondamente sentita nella vita sociale di oggi, di esprimersi in modo comprensibile

cantor formularum, auceps syllabarum. ¹² Sen. *de ben.* 6.5.3: *Iuris consultorum istae acutae ineptiae sunt, qui hereditatem negant usu capi posse sed ea, quae in hereditate sunt, tamquam quicquam aliud sit hereditas quam ea, quae in hereditate sunt.* ¹³ V., per tutti, G. FRANCIOSI, 'Usucapio pro herede', *Contributo allo studio dell'antica 'hereditas'* (1965) 164 ss. e citaz. ivi. ¹⁴ G. BACHELARD, *La flamme d'une chandelle* (1961) 55: 'Avant de penser, il faut étudier. Seuls les philosophes pensent avant d'étudier'. ¹⁵ G. BAROSSO, *Dizionario (illustrato) della lingua*

a pochi', lo spiritosissimo autore si imbatte nell'accettilazione e la definisce plausibilmente, anche se genericamente, come «atto con il quale il creditore fa quietanza al debitore di una data somma, quantunque non l'abbia ricevuta». Dopo di che, ignorando (o volendo ignorare) le serie ragioni che giustificarono ai suoi tempi questa forma di *imaginaria solutio*, passa a raffigurare gratuitamente la comica scena del debitore che, 'strappata la quietanza di mano al creditore, anziché corrispondergli la data somma gli mostra il tirapugni e lo invita appunto a considerare la cosa un'accettilazione'.

6. — Alla radice, o nel subconscio, di questa derisione che bolla i giuristi per le loro sciocche sottilizzazioni vien fatto di pensare che si trovi l'antico tabù che si esprime, nell'esperienza romana, con la frase «*iurisconsultus abesto*», stia lontano il giureconsulto¹⁶. Al giorno d'oggi il tabù si è esteso ai medici, la cui rilevanza in età antica era invece notoriamente scarsa, ma bisogna dire che si tratta ormai di un tabù fortemente dequalificato, buono sopra tutto per battute di dubbio spirito e per ceramiche e ceneriere di dubbio gusto.

Ora però stiamo attenti. Intendono male, almeno a mio avviso, coloro che nella formula «*iurisconsultus abesto*» vedono l'espressione tout court di un atteggiamento critico dei ceti medi e bassi nei confronti degli esperti in diritto¹⁷. In realtà, il testo completo della formula è «*dolus malus abesto et iurisconsultus*»¹⁸; più frequente è la dicitura «*dolus malus abesto et ius civile*»¹⁹ e frequentissima è la dizione «*dolus malus abesto*» apposta su sepolcri²⁰ o inserita negli atti e nei documenti relativi²¹.

Ciò posto, è azzardato supporre che si volesse ironizzare, oltre che sul *iurisconsultus*, anche sul *ius civitatis* e che si ponesse l'ordinamento giuridico sullo stesso piano della malizia, del *dolus malus*. Poco convincente è anche ogni tentativo, su cui qui per brevità sorvolo, che si è fatto per giustificare in linea specifica l'esclusione dell'applicabilità del *ius civile*²². Sembra evidente invece che, avendo posto in essere un certo atto giuridico, il suo autore o i suoi autori si sforzassero, compren-

italiana lussuosa (1977) 8. ¹⁶ V., in proposito, G. I. LUZZATTO, in *St. Redenti* 2 (1950) 1 ss. ¹⁷ In questo senso, da ultimo, D. NÖRR, *Rechtskritik in der römischen Antike*, in *BAW.* 77 (1974) 51 ss., 83 ss. ¹⁸ Cfr. *CIL.* 6.12133 = *DESSAU* 8635; *Bull. Arch. Crist.* 1907, 231 (*iuris studiosus*); *CIL.* 6. 10525 (*i.e.* = *ius civile?*).

¹⁹ Es. in *CIL.* 6.8861, 8862, 13441 (*ius*). ²⁰ Es. *FIRA.* 3.80 l, 83 m.

²¹ Cfr. *Proc. D.* 18.1.68.1: [*fere*] *aliqui solent ... [qui etiam si adiectum non est, abesse debet]*. ²² Cfr., in materia, NÖRR (nt. 17) 53 s. ²³ *CIL.* 10.4919 =

sibilmente e in tutta serietà, di esorcizzare la malvagità degli uomini nella sua esecuzione e si augurassero per conseguenza che mai e poi mai dovesse rendersi necessario, per rettificare le cose, il ricorso al *ius civile* ed ai suoi sacerdoti, i giureconsulti.

Né diversa interpretazione va data, a ben riflettere, alla notissima epigrafe funeraria del librario venafrano P. Pomponio Filadéspoto, cui si attribuisce il merito di aver saputo redigere testamenti per i suoi clienti, lungo l'arco di un quarto di secolo, senza bisogno di ricorrere all'aiuto di giureconsulti²³. È chiaro, direi, che i testamenti minutati dal nostro Pomponio non dettero mai causa a liti, quindi a interventi posteriori di giuristi, e che Pomponio Filadespoto, benché semplice librario, viene qui celebrato come un eccellente 'amateur', come una personalità a livello di giureconsulto.

7. — Contrariamente a quel che solitamente si pensa, nessuna ironia, nessun disprezzo per i giureconsulti tralucono, a mio avviso, da una famosa scheda testamentaria di cui ebbe ad occuparsi, nel secondo secolo dopo Cristo, il giurista Q. Cervidio Scevola. Si capisce, e bene, una cosa soltanto, cioè che il testatore (cui Scevola attribuisce il nome di Lucio Tizio) volle evitare di ricorrere al giureconsulto, ma un testamento civilmente valido, ahilui, non riuscì a farlo²⁴.

Tralasciando il quesito giuridico e la soluzione di Scevola, che qui non interessano, diamo uno sguardo alle parole di Lucio Tizio. « Ho scritto questo mio testamento (egli dice) senza nessun *iuris peritus*, seguendo il mio personale raziocinio piuttosto che un'eccessiva diligenza nel mendicare consigli: perciò, se ho fatto qualcosa di men che legittimo e di men che esperto sul piano giuridico, la mia volontà sostanziale di uomo sano di mente valga come se fosse il diritto testamentario vigente »²⁵.

Là dove io ho tradotto parlando di una eccessiva diligenza nel mendicare consigli dai giureconsulti, il testo parla di una « *nimia et misera diligentia* » che Lucio Tizio ha evitato di seguire e gli interpreti, a loro volta, non attribuiscono la *diligentia* al testatore, bensì ne fanno un contrassegno dell'attività dei giurisperiti. Dunque, secondo l'inter-

DESSAU 7750: P. Pomponio P. J. Philadespoto libr. qui testamenta scripsit annos XXV sine iuris consult....²⁴ Cfr. per tutti P. VOCI, *Diritto ereditario romano*² 2 (1963) 585 nt. 1. ²⁵ D. 31.88.17: *Lucius Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo iuris perito, rationem animi mei potius secutus quam nimiam et miseram diligentiam: et si minus aliquid legitime minusve perite fecero, pro iure legitimo haberi debet*

pretazione corrente, Lucio Tizio si sarebbe rifiutato di prestare orecchio alla 'miserevole pedanteria' dei giuristi²⁶.

Può darsi, ma non ci credo. Non ci credo perché Lucio Tizio si mostra, nel séguito del periodo, tutt'altro che sicuro di essersi saputo attenere con le sole sue forze ai dettami delle Dodici tavole (*legitime*) e della raffinata *interpretatio* relativa (*perite*), sì che egli chiede che la sua volontà, essendo espressiva di una personalità matura (*hominis sani voluntas*), sostituisca (*pro*) le temute manchevolezze della scheda sul piano del *ius legitimum*. Il disprezzo verso i giuristi non si accorda con questa insicurezza di chi non li ha interpellati: quindi la *nimia et misera diligentia* altro non può essere che la diligenza del testatore nel chiedere lumi ai giuristi. Una diligenza che Lucio Tizio, avendola trovata eccessiva (*nimia*) per la sua pazienza e ostica per la sua dignità (*misera*), non ha nella specie adottato.

8. — No. Almeno nell'esperienza romana, i soli che hanno sicuramente snobbato i giuristi, e che hanno parlato (o pensato) di *ineptiae iurisconsultorum*, sono stati i filosofi ed altri pensatori precipitosi del genere. Del resto, chi non sa quanta importanza si desse dai romani, non solo nella vita privata ma anche nella vita pubblica, ai cauti pareri degli affermati giuristi? E chi non sa che uno dei segni più vistosi della decadenza 'postclassica' fu, causa ed effetto a un tempo del fenomeno, il decadere della libera e responsabile *iurisprudencia*?

Oggi, nella vita moderna, le cose, almeno rispetto all'età 'classica' di Roma, sono alquanto cambiate in peggio. Il vezzo di prendere amabilmente in giro i giuristi, e di mandarli spesso e volentieri a spasso si è largamente diffuso. Poco male, almeno per il bene pubblico, se il vezzo (o il vizio?) non avesse contagiato anche il 'legislatore', cioè, negli ordinamenti democratici, il parlamento²⁷. Il parlamento, si sa, può fare ciò che vuole, salvo cambiare un uomo in donna, ma non è giusto che bistratti senza motivo, per pura e semplice *ignoratio elenchi*, un patrimonio di concetti, un 'linguaggio', quando non ha intenzione, né capacità di migliorarlo o comunque di cambiarlo²⁸.

Le questioni, giudiziarie o non, si moltiplicano a dismisura e, cacciato dalla porta, il giureconsulto rientra alla fine, lui e le sue inezie, dalla finestra.

homini sani voluntas. ²⁶ Cfr., per tutti NÖRR (nt. 17) 83 s. ²⁷ A. GUARINO, *Parlamento: 'stia alla larga il giureconsulto'*, in *L'Astrolabio* 15 (1977) n. 15 p. 20 s., con esempi. ²⁸ A. GUARINO, *Perizia dell'interprete e imperizia del legislatore*, in *Dir. Giur.* 92 (1977) 1 ss.